

IMPOSTE SUL REDDITO

Riaddebiti professionali – Prima parte

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Strategie difensive dallo schema d'atto al processo: la nuova fase precontenziosa

Scopri di più

Il tema delle **spese sostenute dal professionista e riaddebitate a soggetti terzi** riveste un significativo interesse nella **determinazione dell'imponibile tassabile in capo al professionista stesso**. Due direttrici dell'[articolo 5, L. 111/2023](#) (Legge delega per la Riforma fiscale) **si interessano della tematica stabilendo**, da una parte, il **principio di omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo** che, quindi, comprende anche **somme incassate per riaddebiti**, e dall'altra l'irrelevanza delle somme analiticamente riaddebitate per spese di trasferta, il che **esclude dall'imponibile le stesse somme**. I due passaggi della Legge delega **sembrano contraddittori**, ma in realtà il coordinamento avviene con l'[articolo 54, commi 2 e 3, Tuir](#). Per capire bene in che modo avviene il coordinamento normativo **tra imponibilità e non imponibilità occorre prima analizzare la variegata casistica dei riaddebiti** nelle sue numerose declinazioni.

Riaddebiti per anticipazioni

La **fiscalità delle anticipazioni**, che alcune categorie di professionisti (es. notai, avvocati, commercialisti) quasi quotidianamente eseguono a **beneficio dei propri clienti**, presenta un **risvolto Iva piuttosto chiaro**, nel senso che l'[articolo 15, D.P.R. 633/1972](#), stabilisce **l'esclusione dal tributo delle spese anticipate in nome e per conto**. La necessaria dualità dei presupposti (in nome e per conto) è ribadita da un **risalente spunto dell'Agenzia delle entrate** (risoluzione n. 360393/1978), ma non sempre, nella pratica giornaliera, i **documenti di spesa realizzano entrambi i requisiti**.

Pensiamo alle somme che **Il Registro Imprese preleva dal conto Telemaco intestato al professionista per diritti di segreteria** relativi ad una certa pratica camerale. Non si può dire che **il documento rilasciato costituisca una chiara prova che il costo è addebitato direttamente al committente**. Al riguardo, si può fare un utile distinguo tra i **diritti per pratiche camerali "obbligatorie"** (deposito bilancio, variazione sede sociale, etc.), per le quali è indiscutibile il **rapporto diretto tra committente** (cioè cliente del professionista) e **costo sostenuto**, rispetto a quelli per pratiche che **consistono in una mera estrazione di dati**, come nel caso delle **visure camerali**. In questa seconda ipotesi **viene meno del tutto il requisito "in nome del cliente"**,

poiché il documento cita **solo il soggetto per il quale è richiesta la visura camerale** (che potrebbe essere **terzo rispetto a committente/cliente**). A questo punto, il rischio di una contestazione di mancato inserimento di **detto riaddebito nell'imponibile del professionista è tutt'altro che remoto**, anche in funzione del **tema della omnicomprensività del reddito da lavoro autonomo**. È proprio a questo punto che viene in aiuto del contribuente **la differenza sostanziale tra riaddebito di un costo** che ha natura di **mezzo per espletare un incarico, rispetto al riaddebito di un costo** che è esso stesso **oggetto dell'incarico**.

Nel primo caso, siamo di fronte ad un **provento tassabile**, mentre nel secondo caso **l'esito sarà negativo**. La **differenza tra le due fattispecie** è, peraltro, **oggetto di diverse pronunce della Agenzia delle entrate** (specie ai fini Iva, tra cui [risoluzione n. 430084/1990](#)) in cui da una parte troviamo il **costo sostenuto in veste di mandatario** (costo/oggetto dell'incarico), dall'altra il **costo sostenuto come mezzo per eseguire l'incarico**. Sul punto recita la citata [risoluzione n. 430084](#): *“Il mandato con rappresentanza infatti è il contratto con cui il mandatario assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto del mandante, per cui non può avere per oggetto il compimento di un facere da parte del mandatario stesso”*.

Proviamo ad esemplificare **questa differenza**:

- **caso 1**: una società cliente dello studio richiede al **professionista di produrre la visura camerale di una società terza**. Il professionista **anticipa il costo e lo riaddebita al cliente. Il riaddebito è escluso da Iva e non concorre alla formazione dell'imponibile**, poiché si tratta di un costo che è **oggetto dell'incarico**;
- **caso 2**: Una società chiede al professionista di **valutare una azienda che potrebbe essere oggetto di trattativa di acquisto**. Il professionista, per svolgere detto incarico, si **procura una visura della società oggetto di possibile acquisizione**. In tal caso, il riaddebito **partecipa alla formazione del reddito (e dell'Iva)**, poiché il **costo della visura è un mezzo per svolgere l'incarico** e non l'oggetto stesso dell'incarico.

I due documenti, sotto il profilo formale, **si presentano in forma analoga**, ma diverso è il **motivo per cui è sostenuto il costo**. È evidente che, in questa situazione, **l'unico documento che prova la motivazione del costo è l'incarico professionale che**, laddove formulato in forma scritta, potrà opportunamente **essere eccepito laddove l'Agenzia delle entrate intendesse contestarne il trattamento fiscale**.